861

il 13 ottobre 1956 fra Lodovico Loew e Anna Licenblat (trascritto presso l'ufficio di s. c. del Comune di Milano...).

2) Manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Milano, ordinando a quest'ultimo di procedere alla sua annotazione ed a quant'altro di legge. Nulla per le spese.

TRIBUNALE DI NAPOLI, sentenza 30 giugno 1976 Presidente, Rossi - Giudice Rel., Ruggero

Società La Naviera Grancebaco S.A. (avv. Castaldo) contro Ditta Italgrani (avv. Balestra, Procaccini).

La materia relativa alla delibazione della sentenza arbitrale straniera nell'ordinamento giuridico italiano è disciplinata, oltre che dalle norme generali del cod. proc. civ., anche da norme speciali, tra le quali quelle della convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle pronunce arbitrali straniere.

La convenzione di New York 10 giugno 1958 si applica anche nei rapporti tra il cittadino italiano ed il suddito di uno Stato non aderente alla convenzione.

L'art III della convenzione di New York 10 giugno 1958 si richiama, per quanto riguarda la competenza e le forme di rito, alle regole di procedura vigenti nel territorio dove la sentenza è invocata.

L'art. V n. 1 della convenzione di New York 10 giugno 1958 prevede alcune condizioni ostative alla delibazione del lodo estero, la cui sussistenza deve essere provata, al fine di impedire la delibazione, dalla parte contro la quale la sentenza arbitrale è fatta valere.

Nella convenzione di New York del 1958 non è prevista la possibilità del riesame del merito da parte del giudice chiamato a delibare la sentenza straniera.

L'art. V n. 1 lett. e) e l'art. VI della convenzione di New York del 1958 impediscono l'introduzione di sentenze arbitrali anomale o gravevemente inficiate nell'ordinamento in cui si chiede la delibazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto di citazione del 4 febbraio 1975 la società La Naviera Grancebaco S.A. di Panama, proprietaria-ar-

大人 かんない はいない はないない

matrice della motonave « Maja », esponeva che con charter-party stipulato a Ginevra il 13 settembre 1972, la ditta Italgrani di Napoli aveva noleggiato la suddetta nave per il trasporto di un carico di circa 8.700 tonnellate di grano da effettuarsi dal porto di Tartous in Siria ad uno della costa occidentale italiana.

La nave era giunta a Tartons nella mattinata del 28 settembre 1972, comunicando subito avviso di prontezza all'agente dei caricatori, ma l'avviso non veniva accettato risultando la ditta Italgrani inadempiente verso i vendicatori-caricatori

Nel pomeriggio dello stesso giorno la Italgrani, con telex trasmesso tramite i Brokers asseriva che era costretto ad annullare il viaggio in quanto, a causa di un divieto del governo siriano, la partita di grano non poteva essere più caricata.

Ma, su sollecitazione del capitano, con successiva lettera del 30 settembre 1972 la Shipping agencies Company, organo periferico del Ministero dell'economia e del commercio estero siriano ed agente dei caricatori, aveva confermato che la mancata caricazione era dovuta all'inadempienza dell'acquirente che non aveva fornito la lettera di credito prevista nelle condizioni contrattuali. Ciononostante la Italgrani era rimasta ferma nel suo punto di vista, e non si era preoccupata neppure di ricercare un carico sostitutivo, quanto meno per ridurre gli effetti della sua inadempienza, tanto che la nave era rimasta ferma fino al successivo 4 ottobre 1972, quando, concluso altro contratto a condizioni non remunerative, era ripartita per altra destinazione.

Tanto premesso, la Naviera Grancebaco S.A. conveniva la ditta Italgrani dinanzi a questo Tribunale, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per effetto del suo inadempimento, nella misura di dollari U.S.A. 24.550, o in quella maggiore o minore che fosse risultata in corso di giudizio, oltre gli interessi legali, e con vittoria di spese ed onorari di lite.

La ditta Italgrani si costituiva eccependo in via pregiudiziale che, per le medesime pretese fatte valere nell'atto di citazione, l'attrice aveva già richiesto il giudizio arbitrale previsto nella clausola compromissoria contenuta nel charter party, ed il giudizio, affidato all'arbitro unico Cedric Barclay di Londra, nominato dalla stessa attrice ed accettato dalla convenuta, si era concluso con lodo pronunciato a Londra il 21 ottobre 1974, che aveva respinto la domanda della Naviera; chiedeva pertanto, che la domanda introdotta con l'atto di citazione fosse dichiarata improponibile, previa delibazione incidentale della sentenza arbitrale straniera ai sensi degli artt. 799 e 800 cod. proc. civ. In via subordinata eccepiva: a) l'avvenuta risoluzione transattiva della controversia, ove si volesse sostenere la natura irrituale, e non rituale, del lodo arbitrale; b) l'avvenuta prescrizione della domanda; c) l'infondatezza nel merito della stessa; chie-

deva quindi, in ogni caso, che la domanda venisse rigettata, con la condanna dell'attrice al pagamento delle spese ed onorari di giudizio.

L'attrice si opponeva alla richiesta di delibazione incidentale del lodo estero, ed ove questa fosse ritenuta ammissibile, chiedeva il riesame del merito della causa, ricorrendo le ipotesi previste nei nn. 3 e 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., con conseguente sospensione del giudizio e fissazione di un termine per proporre la domanda di riesame alla Corte d'Appello, a norma dell'art. 799 capv. cod. proc. civ.

Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti sopratrascritte, veniva

rimessa al Collegio che se ne riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. L'eccezione pregiudiziale della convenuta, e la sua richiesta di delibazione incidentale della sentenza arbitrale stra-

niera già intervenuta tra le parti, debbono essere accolte.

Va anzitutto precisato che la materia relativa alla delibazione della sentenza arbitrale straniera nel nostro ordinamento giuridico è disciplinata, oltre che dalle norme generali contenute nel codice di procedura civile, anche da norme speciali contenute per lo piú in leggi di esecuzione di convenzioni o trattati internazionali, tra le quali importanza preminente assume la legge 19 gennaio 1968 n. 62 entrata in vigore il 1º maggio 1969, che ha reso esecutiva in Italia la convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, per cui occorre, preliminarmente stabilire quali siano nella specie le norme applicabili per il riconoscimento della sentenza arbitrale invocata dalla convenuta. Orbene, poiché il lodo in questione è stato pronunciato in Gran Bretagna da arbitro inglese tra un soggetto di nazionalità italiana (la ditta Italgrani) ed uno di nazionalità panamense (la società Naviera Grancebaco), non è dubbio che ai fini della sua delibazione debba farsi riferimento alle norme speciali della legge di esecuzione della convenzione di New York, la quale si applica « al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze arbitrali rese sul territorio di uno Stato diverso da quello nel quale il riconoscimento e l'esecuzione sono richiesti, e relative a controversie tra persone fisiche o morali » (art. I n. 1). Essa si applica a tutti i rapporti, commerciali e non commerciali, suscettibili di essere regolato per mezzo di arbitrato, ed anche nei rapporti tra il cittadino italiano ed il suddito di uno Stato non aderente alla convenzione, non essendosi il legislatore italiano, nel recepirla nel nostro ordinamento, avvalso della potestà, riconosciutagli dall'art. I n. 3, di limitarne l'operatività, sulla base della reciprocità, nei confronti dei soli Stati contraenti, o ai soli rapporti commerciali (cfr. Cass. 10 novembre 1973 n. 2969, Cass. 27 febbraio 1970 n. 470). Le norme di esecuzione della convenzione di New York hanno pertanto un vastissimo campo di applicazione, ben più ampio di quello in cui operavano le precedenti leggi 8 maggio 1927 n. 783, di esecuzione del protocollo di Ginevra del 23 set-

A. 1 10 A .. I (3)

YB I 34. 10 10 I 3t. 2 tembre 1923 sulle clausole di arbitrato in materia commerciale, e 18 luglio 1930 n. 1244, di esecuzione della convenzione di Ginevra del 26 settembre 1927 sull'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, leggi entrambe espressamente abrogate in virtú dell'art. VII n. 2 della convenzione di New York, e tanto da far persino dubitare che esse regolino l'intera materia della delibazione delle sentenze arbitrali straniere, già regolata dall'art. 800 cod. proc. civ., da intendersi quindi anch'esso implicitamente abrogato, a norma dell'art. 15, ultima parte, delle disposizioni sulla legge in generale. Non è il caso, comunque, di approfondire in questa sede quest'ultima questione, dato che, per quanto si è detto, la fattispecie in esame rientra certamente nei limiti di applicazione della legge di esecuzione della convenzione di New York.

Tanto premesso, rileva il Collegio che l'art. III della convenzione, mentre fa richiamo alle condizioni stabilite nella stessa convenzione per farsi luogo al riconoscimento della sentenza arbitrale straniera, per quanto riguarda la competenza e le forme di rito si richiama alle regole di procedura vigenti nel territorio dove la sentenza è invocata, per cui questo Tribunale è certamente competente a norma dell'art. 799 cod. proc. civ., a delibare in via incidentale il lodo invocato, con efficacia limitata a questo giudizio.

Ricorrono poi senz'altro le condizioni previste dalla convenzione per il riconoscimento del lodo e per darvi esecuzione. Esiste in primo luogo, e sul punto, peraltro, non vi è alcuna contestazione, una valida clausola compromissoria redatța în forma scritta, nei sensi indicati dall'art. II n. 2 della convenzione nel quale si preoisa che « si intende per "convenzione scritta" una clausola compromissoria inserita in un contratto sottoscritto dalle parti ». Entrambe le parti, invero, hanno esibito il charterparty dalle stesse sottoscritto a Ginevra il 13 settembre 1972, nel quale è inserita la clausola compromissoria, mediante richiamo espresso e specifico della clausola arbitrale Centrocon, emendata, per di piú, dalle parti (« con citazione da effettuarsi entro nove, e non tre mesi: with claims to be made within 9 months and not 3 »). Si tratta cioè, non di un richiamo generico, per relationem imperfectam, a tutte le clausole di un formulario predisposte da terzi, fra le quali sia compresa quella relativa alla devoluzione della controversia ad un arbitro straniero, ma di un richiamo specifico e compiuto della sola calusola compromissoria, tale da dimostrare una piena e precisa conoscenza della stessa, tanto che i contraenti vi hanno apportato finanche un particolare adattamento (cfr. Cass. 8 aprile 1975 n. 1269).

Nemmeno vi è contestazione circa la regolarità formale della sentenza arbitrale. Entrambe le parti hanno infatti esibito copia del lodo emesso a Londra il 21 ottobre 1974 dall'arbitro unico Cedric Barclay, nominato dalla Naviera ed accettato dall'Italgrani, e la copia prodotta dall'Italgrani

Arr IB

1. 1 1/2

1.12

48 IT 3+. 13

A TO

V (1)

è corredata da certificazione di autenticità del notaio Anthony Jack Burgecs di Londra con firma legalizzata dal Console generale d'Italia. La Naviera, contro la quale il lodo è stato invocato, ha anche prodotto traduzione in lingua italiana dello stesso, non contestata dalla controparte.

Ricorrono inoltre le condizioni previste dall'art. V n. 2 della convenzione, poiché l'oggetto della decisione arbitrale (risarcimento dei danni per inadempimento di contratto di trasporto marittimo di carico totale) era suscettibile di essere deferito alla competenza di arbitri secondo la legge italiana ed in particolare ex art. 806 cod. proc. civ. (art. V n. 2 lett. a), e poiché il lodo nella sua statuizione finale non e contrario all'ordine pubblico italiano (art. V n. 2 lett. b), contenendo il rigetto della domanda di risarcimento della Naviera e la sua condanna al pagamento delle spese sostenute dalla controparte, nonché la condanna al pagamento delle competenze dovute all'arbitro.

Per quanto riguarda le altre condizioni previste dall'art. V n. 1 della convenzione, osserva il Collegio in linea preliminare che si tratta di condizioni ostative alla delibazione del lodo estero, la cui sussistenza, con innovazione radicale rispetto non solo alla disciplina generale dettata dal codice di procedura civile, ma anche a quella dell'abrogata legge 18 luglio 1930 n. 1244 di esecuzione della convenzione di Ginevra del 26 settembre 1927, deve essere provata, al fine di impedire la delibazione, dalla parte contro la quale la sentenza arbitrale è fatta valere (« La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit... la preuve... »), venendo in tal modo a costituire materia di vere e proprie eccezioni in senso tenico. Si tratta in particolare dell'incapacità delle parti e della invalidità della clausola compromissoria (art. V n. 1, lett. a), della mancata o irregolare costituzione del contraddittorio (lett. b), dello sconfinamento della decisione dai limiti stabiliti nel negozio compromissorio (lett. c), della irregolare costituzione del tribunale arbitrale o dell'irregolare svolgimento della procedura (lett. d), della non definitività della sentenza arbitrale e del suo annullamento o sospensione da parte della autorità del paese in cui è stata pronunciata (lett. e). La Naviera, appunto, contesta che il lodo Barolay sia divenuto definitivo o sia passato in giudicato, ma, a parte i rilievi in contrario della Italgrani, tratti dall'ordinamento britannico, il Collegio deve limitarsi ad osservare che la Naviera non ha fornito la prova, su di lei incombente, che la sentenza « n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties », come testualmente statuisce la convenzione, per cui l'eccezione, ché di eccezione vera e propria, come si è detto, si tratta, non può essere accolta dal Collegio.

Il lodo arbitrale straniero invocato dalla convenuta Italgrani deve quindi essere riconosciuto, sia pure con effetti limitati a questo giudizio.

Tuttavia l'attrice Naviera ha richiesto, che ove la delibazione sia da

55. Rivista di diritto internazionale privato e processuale. 1977 - N. 4.

No. 3 .

accogliersi, si proceda al riesame del merito della causa, a norma degli artt. 798 799 cod. proc. civ., ricorrendo i casi indicati nei nn. 3 e 4 dall'art. 395 cod. proc. civ., in quanto solo dopo la sentenza sarebbe stato rinvenuto un documento decisivo non potuto produrre in precedenza per causa di forza maggiore, e comunque la sentenza sarebbe effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa. Se dovesse farsi applicazione delle norme del codice di procedura civile, sulla richiesta della Naviera (certamente legittimata, anche se attrice nel presente giudizio, essendo « la parte contro la quale è fatta valere la sentenza arbitrale ») il Tribunale, in base all'art. 799 cod. proc. civ., dovrebbe sospendere il procedimento e fissare un termine per proporre la domanda di riesame davanti alla Corte di Appello, la quale, contrariamente a quanto mostra di ritenere la convenuta Italgrani, sarebbe esclusivamente competente anche per il rescindente, vale a dire in ordine all'accertamento in concreto dei presupposti per il riesame, invocati dalla Naviera, e la cui sussistenza è contestata dalla controparte.

Ma la richiesta della Naviera non può essere accolta per ben altro ordine di motivi, essendo qui da escludere l'ammissibilità, non in concreto, ma in astratto del riesame del merito, dato che, come si è sopra visto, la fattispecie in esame è disciplinata non dalle norme contenute nel codice di procedura civile, di cui pertanto non può farsi applicazione dal Tribunale, ma da quelle contenute nella legge di esecuzione della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, nella quale non è affatto prevista la possibilità del riesame del merito da parte del giudice chiamato a delibare la sentenza arbitrale straniera. Già sotto il vigore dell'abrogata legge di esecuzione della Convenzione di Ginevra del 26 settembre 1927, la giurisprudenza aveva avuto modo di affermare che alla delibazione dei lodi arbitrali ricadente sotto la disciplina della predetta convenzione, non poteva essere applicato l'art. 798 cod. proc. civ. relativo al tiesame del merito (cfr. Cass. 30 aprile 1969 n. 1403); a maggiore ragione ciò deve ritenersi dopo l'entrata in vigore della legge di esecuzione della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, che con ancora maggiore incisività ed ampiezza disciplina la materia del riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere. Ed invero, l'ampiezza stessa della regolamentazione della materia, minutamente disciplinata nella convenzione interamente recepita nel nostro ordinamento, non può non far ritenere che con l'accordo internazionale gli Stati aderenti hanno inteso assoggettare alle norme della convenzione, in modo completo ed esclusivo, i requisiti richiesti per il riconoscimento nei rispettivi ordinamenti dei lodi pronunciati all'estero, acconsentendo a sostituire le norme generali contenute nei propri ordinamenti giuridici in materia di riconoscimento di sentenze arbitrali straniere, con le norme specifiche della convenzione e ciò in conformità con lo spirito di cooperazione internazionale cui si

YIBI 3+

ispirano le convenzioni del genere, intese a facilitare la riconoscibilità delle sentenze, ordinarie o arbitrali, nella sfera giuridica degli Stati aderenti, e non certo a renderla piú difficoltosa con l'introduzione di nuovi requisiti e condizioni in aggiunta a quelli già contenuti nelle rispettive legislazioni.

Né può opporsi che le norme del codice di procedura civile che prevedono il riesame del merito fanno parte delle « règles de procedure » vigenti nello Stato dove la sentenza arbitrale è invocata, espressamente richiamate nell'art. III della Convenzione. È evidente, infatti, che le « regole di procedura » cui fa riferimento la citata norma della Convenzione, sono quelle strettamente rituali attinenti, ad esempio, alle forme per la proposizione della domanda di delibazione, al giudice competente, all'instaurazione del contradditorio, alla pronuncia della decisione è cosi via, ma non quelle che riguardano le condizioni di merito dell'azione di delibazione (regolate soltanto dalla convenzione medesima in base allo stesso art. III) tra le quali ultime rientra indubbiamente l'art. 798 cod. proc. civ. che prevede il riesame del merito sui casi ivi previsti, in quanto determina in sostanza un'ulteriore condizione perché il provvedimento straniero possa essere dichiarato efficace in Italia.

Nemmeno infine potrebbe opporsi che, escludendosi il riesame del merito, rischierebbero di essere introdotte nel nostro ordinamento decisioni affette da gravi vizi o anomalie processuali, quali quelle contemplate nei casi di revocazione richiamati dall'art. 798 cod. proc. civ. In contrario va osservato in primo luogo che quelli esposti costituirebbero solo dei possibili inconvenienti nell'applicazione della legge di esecuzione della convenzione internazionale, che, come tali, non potrebbero incidere sull'opera dell'interprete, ma dei quali si sarebbe eventualmente dovuto tenere conto dal legislatore in sede di adesione alla convenzione. In secondo luogo va rilevato che in realtà non mancano proprio nella convenzione delle disposizioni in cui si ha riguardo a tali possibili conseguenze, apprestando dei rimedi affinché nell'ordinamento in cui si chiede la delibazione sia impedita, per quanto possibile, l'introduzione di sentenze arbitrali anomale o gravemente inficiate. Si fa riferimento in particolare all'art. V n. 1 lett. e), ultima parte, in base al quale il giudice del paese in cui il riconoscimento è richiesto deve rifiutare la delibazione se la parte contro la quale la sentenza arbitrale è invocata dia la prova che questa è stata annullata o sospesa dall'autorità competente del paese in cui la sentenza è stata resa, ed all'art. VI, in base al quale il giudice della delibazione può differire la decisione sull'esecuzione della sentenza se di essa sia stato richiesto l'annullamento o la sospensione alla predetta autorità competente. È evidente, infatti, che con le generiche espressioni « annullamento o sospensione » della sentenza arbitrale, la convenzione ha inteso riferirsi ai mezzi straordinari d'impugnazione contro le sentenze, previsti negli Stati dove esse sono state emesse, e che possono avere la più varia denominazione nei singoli Stati, dato che i mezzi ordinari d'impugnazione sono compresi nel concetto di obbligatorietà o definitività della sentenza. Per cui, anche al lume di tale rilievo, il silenzio della convenzione in ordine al riesame del merito nello Stato in cui la delibazione è richiesta non è casuale, ma appare significativo nel senso di una intenzionale esclusione dell'istituto.

In conclusione, pertanto, deve essere dichiarata l'efficacia, con effetti limitati al presente giudizio, della sentenza arbitrale pronunciata tra le stesse parti a Londra il 21 ottobre 1974 dall'arbitro unico Cedrie Barclay sulle stesse pretese fatte valere con l'atto introduttivo di questo giudizio.

Di conseguenza la domanda introdotta con l'atto di citazione deve essere dichiarata improponibile.

Quanto alle spese, ritiene il Collegio che, data la delicatezza e la novità delle questioni esaminate, esse possano dichiararsi compensate tra le parti per la metà; per l'altra metà debbono far carico all'attrice società Naviera, e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M., il Tribunale, sulla domanda proposta con atto di citazione del 4 febbraio 1975 dalla società La Naviera Grancebaco S.A. di Panama contro la ditta Italgrani di Francesco Ambrosio, e sulla richiesta di delibazione incidentale di sentenza arbitrale straniera proposta dalla convenuta nella comparsa di risposta, cosí provvede: a) dichiara l'efficacia in questo giudizio della sentenza arbitrale pronunciata tra le stesse parti a Londra il 21 ottobre 1974 dall'arbitro Cedric Barclay; b) dichiara improponibile la domanda della società La Naviera Grancebaco S.A.; c) condanna l'attrice società La Naviera Grancebaco S.A. a rimborsare alla controparte la metà delle spese di giudizio, metà che liquida...

Tribunale di Livorno, sentenza 7 luglio 1976

Presidente, ORTORE - Giudici, FOSCARINI - MELILLI - P. M., (concl, conf.)

Nella causa penale contro Cefis ed altri.

L'art. 26 della legge 10 maggio 1976 n. 319, contenente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, ha abrogato tutte le norme che, direttamente o indirettamente, disciplinano la materia degli scarichi nelle acque e del conseguente inquinamento.